



PROT. 134358
del 06-05-2026



CONVENZIONE DI TIROCINIO

La presente convenzione regola i rapporti tra l'**Università Commerciale Luigi Bocconi, Via Sarfatti, 25, 20136 Milano - ITALIA**, codice fiscale o P.IVA 80024610158, Soggetto promotore di tirocini autorizzato su base nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276, rappresentata da Dott. Alessio Cardinale, Head of Internships, IT Processes and Data (nato a Bari il 26/06/1972) d'ora in avanti "**l'Università**"

e

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, codice fiscale 97532760580, con sede legale in Via Nomentana, 2 - 00161 Roma -ITALIA, rappresentata da Dott. Lorenzo Quinzi (nato a Roma il 26/01/1963) che agisce in nome del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'ora in avanti "**Soggetto ospitante**",

di seguito "**le Parti**"

PREMESSO CHE:

1. le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di incontro tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa nel rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari.
2. la presente Convenzione è quadro e regolamenta i tirocini curriculari che si svolgeranno presso il Soggetto Ospitante; l'Università agisce in qualità di ente promotore presso datori di lavoro pubblici.
3. La presente Convenzione definisce le condizioni e le modalità per l'espletamento di tirocini presso il Soggetto Ospitante da parte di studenti dei Corsi di studio dell'Università, d'ora in avanti denominati "Tirocinanti".
4. La presente convenzione trova attuazione nell'Accordo Attuativo, documento che, sottoscritto dall'Università, dal Soggetto Ospitante e dal Tirocinante, stabilisce gli obblighi reciproci delle parti e delinea i contenuti specifici della singola esperienza di tirocinio.
5. Per tutti i tirocini curriculari devono essere garantiti livelli di qualità e le condizioni previste dalla normativa vigente. L'Università, a tal fine, definisce le linee guida di comportamento dei Tirocinanti e dei Soggetti Ospitanti.
6. I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali,



attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1- Condizioni Generali

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere il Tirocinante per fini formativi e in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi individuali, concordati con l'Università e indicati nell'Accordo attuativo della presente Convenzione.
2. Qualsiasi variazione del tirocinio (proroga, sospensione, interruzione, cambio tutor o trasferta) deve essere anticipatamente comunicata dal Soggetto Ospitante all'Università con le relative motivazioni.
3. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti.
4. Il tirocinio può essere interrotto nel caso in cui il comportamento del tirocinante sia tale da far venir meno le finalità dello stage, il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa dello stagista e qualora risultino gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
5. Il Soggetto Ospitante garantisce all'Università il rispetto del limite numerico dei tirocinanti da ospitare contemporaneamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento.

Articolo 2 – Progetto Formativo Individuale

L'Accordo attuativo contiene le seguenti informazioni riguardanti il progetto formativo:

- a) la ragione sociale del Soggetto Ospitante;
- b) i dati identificativi del Tirocinante;
- c) le attività previste;
- d) la durata, il periodo e la sede di svolgimento del tirocinio;
- e) i dati del tutor del Soggetto Ospitante e del tutor universitario;

- f) i diritti e gli obblighi del tirocinante; gli obblighi delle Parti;
- g) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- h) l'attività di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza.

Articolo 3– Attività di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor universitario e dal tutor del Soggetto Ospitante. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor universitario è designato dall'Università, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Università, Tirocinante e Soggetto Ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale, il suo andamento, l'effettivo svolgimento e il rispetto degli accordi intercorsi tra le parti. Il tutor universitario potrà effettuare dei controlli nel corso dello stage. In caso di reiterata irreperibilità del tirocinante non preventivamente comunicata all'Università, lo stage può essere interrotto previa comunicazione alle parti.
3. Il tutor designato dal Soggetto Ospitante svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con l'Università. Al termine di ogni tirocinio, il tutor del Soggetto Ospitante si impegna a rilasciare al tirocinante un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio, a compilare la scheda di valutazione finale del tirocinio ai fini della validazione delle competenze acquisite dal tirocinante.

Articolo 4 - Obblighi e diritti del tirocinante

- 1) Il Tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro, i regolamenti del Soggetto Ospitante e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del Soggetto Ospitante;
 - b) seguire le indicazioni del tutor del Soggetto Ospitante e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le eventuali disposizioni impartite in caso di emergenza sanitaria;
 - d) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
 - e) redigere le valutazioni del tirocinio e, su richiesta dell'Università, una



relazione sull'attività svolta;

f) comportarsi secondo buona fede, eventuali comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla Commissione Disciplinare dell'Università;

g) mantenere con il tutor universitario un costante dialogo e segnalare tempestivamente eventuali difficoltà incontrate durante lo svolgimento del tirocinio.

2) Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante:

a) ha il diritto di vedersi assegnato un professionista esperto in qualità di tutor del Soggetto Ospitante e un progetto formativo coerente con il proprio percorso di studi;

b) ha la possibilità di assentarsi, previo accordo con il tutor del Soggetto Ospitante, per impegni universitari inderogabili;

c) l'eventuale richiesta di interruzione anticipata o la rinuncia dell'esperienza comporterà per il Tirocinante la sospensione temporanea della possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio, secondo quanto previsto dalle regole stabilite dall'Università; la comunicazione dell'interruzione deve avvenire con adeguato preavviso al tutor del Soggetto Ospitante e al tutor universitario;

d) su richiesta del Tirocinante, l'Università rilascia un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.

Articolo 5 – Garanzie assicurative

1. L'Università si impegna ad assicurare i Tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL o in caso di tirocinio all'estero, presso una primaria compagnia assicurativa), nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative, riportate nell'Accordo Attuativo, hanno validità sia sul territorio nazionale sia per l'estero e hanno valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del Soggetto Ospitante, purché rientranti nel progetto formativo e se debitamente comunicate all'Università. Il Soggetto Ospitante si impegna a fornire un'adeguata copertura assicurativa per tutte le attività non previste all'interno del progetto formativo, in cui il Tirocinante sarà coinvolto.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento dei tirocini, il Soggetto Ospitante e il Tirocinante si impegnano a darne tempestiva comunicazione all'Università affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente e a far pervenire la necessaria documentazione.



Articolo 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore":

- a) il soggetto ospitante si impegna e a verificare lo svolgimento dell'avvenuta formazione generale sulla sicurezza ai sensi dell'art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" del D.Lgs. n. 81/08, a carico del soggetto proponente, richiedendo la produzione della relativa attestazione prima del formale inizio dello stage;
- b) Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi relativi alla formazione specifica e a far partecipare i tirocinanti ai corsi di informazione ai lavoratori periodicamente organizzati.

Articolo 7 - Normativa vigente e foro di competenza

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni ove applicabili e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le Parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell'intero arco di durata della presente convenzione.
2. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.
3. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità o efficacia della presente convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in esecuzione della presente convenzione sono trattati esclusivamente per le finalità proprie della convenzione stessa, nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (EU) 2016/679 (di seguito "GDPR").
2. Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione della presente convenzione, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti, referenti e/o collaboratori dell'altra Parte motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al GDPR nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
3. Allo stesso modo, le Parti precisano che ai fini dell'esecuzione della convenzione i dati personali dei tirocinanti saranno trattati in qualità di titolari autonomi, nel pieno rispetto della normativa applicabile. Per tali ragioni, le Parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di tali dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi, ottemperando in proprio agli obblighi previsti dal GDPR. I dati personali raccolti nell'ambito della presente convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.

Articolo 9 – Imposta di bollo, durata della convenzione e recesso

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642). L'imposta di €16,00 è a carico dell'Università.

La presente Convenzione decorre dalla data indicata in calce, ha durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile se non disdetta almeno due mesi prima della scadenza secondo le forme previste dalla legge.

Li, 06/05/2026

Per l'Università
Il Procuratore Speciale

Per il Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale

Firmato digitalmente da: Alessio Cardinale
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 05/05/2026 09:31:28



Fiammetta
Furlai



Università
Bocconi
MILANO